

ALLEGATO 42:

13.07.1968_perizia Marrapese / Lombardi

On. Commissario Regionale per la liquidazione degli
usi civici della Lombardia

Milano

Comune di Dubino c. Terrieri di Cino - Scioglimento
di promiscuità nella località detta "La Piazza".

ooo

L'avv. Giovanni Marrapese, domiciliato in Roma alla
via Orlando de Tommaso n. 12 e il geom. Pasquale
Lombardi, domiciliato in Roma al viale Val Padana
n.125, aderendo all'invito della S.V. che con prov-
vedimento del 30 ottobre 1967 poneva ai sottoscritti
i seguenti quesiti:

" Dite voi periti, con apporto della specifica compe-
tenza di ciascuno, quale sia la portata del lodo ar-
bitrale Antonio Malacrida del 12 giugno 1612 in atti
in riferimento ai diritti vantati dalle parti in causa,
all'esercizio pratico degli stessi negli ultimi venti
anni, ai significati in termini di attualità, delle
singole clausole formulate.

Dite, sentite le parti ed esaminati i luoghi, quale pos-
sa essere la giusta assegnazione a ciascuno attribuibi-
le per lo scioglimento della promiscuità".

Avendo esaminato gli atti e i documenti, sentite le
parti e fatte sul luogo le opportune ricerche, presentano
alla S.V. la seguente

Relazione

Alcuni terrieri del Comune di Cino, proprietari di 32 pertiche pari a ettari 2.14.40, site in località "Piazza" del Comune di Dubino, sostenevano che era loro diritto pascolare e boscheggiare a loro piacimento, sulle circostanti pezze prative adiacenti al bosco nel luogo detto delle "Pioze e de Fossigio" site in tenimento del Comune di Dubino.

Tale pretesa era però contestata dai cittadini di Dubino i quali opponevano che i terrieri di Cino al di fuori delle loro 32 pertiche non avevano alcun diritto di pascolare e boscheggiare.

La questione venne decisa con il lodo arbitrale 12.6.1612, esistente negli atti del fu notaio Francesco Malacrida. Detto atto, rappresenta perciò l'unico documento storico che rileva le origini della controversia ed è l'unico titolo che fissa e riconosce i rispettivi diritti delle due parti litiganti.

Dall'esame del lodo Malacrida, che è scritto in lingua latina, appare in termini molto chiari che ai terrieri di Cino venne riconosciuto quanto segue:

1) Essi potevano pascolare con le capre fino in fondo ai prati della Piazza, pagando al Comune di Dubino per ogni capra, un canone annuo di 6 soldi imperiali;

2) potevano pascolare con le vacche, dal sentiero della piazzetta in su, pagando al Comune di Dubino, per ogni capo di bovino, un canone di 16 soldi imperiali;

3) potevano pascolare con le vacche dal sentiero di San Giuliano in su, pagando al Comune di Dubino, per ogni capo un canone annuo di bazzi 3;

4) potevano limitatamente al mese di marzo, pascolare anche con qualche bestia di altre persone, pagando sempre al Comune di Dubino il corrispettivo avanti fissati per le singole zone;

5) alle calende di aprile erano tenuti a notificare al Comune di Dubino il numero degli animali portato al pascolo;

6) sui predetti luoghi sempre i terrieri di Cino potevano far legna secca e mancando ~~di~~ fare legna verde ma solo per usarla sul posto. Avvisando poi gli abitanti di Dubino e riservata la "Tensa" potevano fare anche legna verde per il solo uso di fabbricare sul posto. Sia il pascolo che il boscheggio erano vietati nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno;

7) se qualche massaro abbandonava la "Piazza" il patrono poteva sostituirlo, con altri "purché non accresca il numero delli massari più di quelli che erano altre volte e con patti che detti massari sostituiti

stiano alli patti soprascritti" (quindi divieto di aumentare il numero degli utentiae divieto altresì di ampliare l'estensione dei diritti come avanti fissati).

Gli abitanti di Dubino invece potevano:

- 1) pascolare e boscheggiare a loro piacimento su tutta la zona concessa a quelli di Cino;
- 2) fare prati e campi sul luogo chiamato "Zocca delle Feleghe" con facoltà di recintare la zona stessa;
- 3) con esclusione dei mesi di giugno luglio e agosto, per i restanti mesi potevano pascolare e boscheggiare a loro piacimento nella località "Piazza" e cioè sulle 32 pertiche di proprietà dei terrieri di Cino.

Da quanto innanzi precisato, appare chiaro che contrariamente a quanto i terrieri di Cino sostenevano e cioè che ad essi spettava di pascolare e boscheggiare a loro piacimento nella zona in parola:

"..... ac de iure pasculandi et buschezandi in super dictos locis quod pretendebatur posse pascolare et pascolare facere ad eorum libitum tam cum capris quam etiam cum vacis....."

con il lodo Malacrida i diritti ad essi riconosciuti risultano alquanto limitati.

Infatti per quanto riguarda il diritto di pascolo esso fu ristretto ai soli bisogni dei massari esistenti sul posto all'epoca del lodo, giacché quando si dice:

se qualche massaro ha abbandonato il luogo della "Piazza" o lo abbandonerà, il patrono, potrà sostituirlo con altri massari, purché non accresca il numero dei massari sostituiti", tale espressione sta a significare che i predetti diritti non dovevano né aumentare né estendersi al di là dei presumibili bisogni dei massari stessi.

Inoltre sempre per quanto riguarda il pascolo, fu imposto l'obbligo del pagamento di un canone annuo che differiva a seconda della zona di pascolo e fu consentito il pascolo con le capre, solo fino in fondo ai prati della Piazza con esclusione quindi delle altre zone.

Anche per quanto si riferisce al diritto di fare legna le cose non cambiano.

Gli abitanti di Cino potevano fare legna solo per servirsene sul posto.

Il lodo Malacrida non è stato però rispettato dalle parti, le quali di fatto fino ad oggi sono sempre andate oltre i limiti del lodo consentito. Ciò ha dato vita a continui giudizi come si desume anche dai seguenti vecchi documenti:

a) atto di citazione 13.4.1880 con il quale i terrieri di Cino mettevano in mora in Comune di Dubino per il rifiuto dimostrato dal Comune di non voler ricevere il canone annuo relativo al pascolo dei bovini, rifiuto che il Comune di Dubino giustifica dichiarando

non solo essere "meschino il tasso" ma anche per il fatto che non era nel diritto di quelli di Cino di pascolare con un numero di 69 bovini (vedesi allegato A e B).

b) Atto di citazione del Comune di Dubino in data 3 ottobre 1909, con il quale il Comune di Dubino citava i terrieri di Cino, proprietari delle 32 pertiche per far sentire negare ad essi ogni servitù sul luogo detto "l'ensa" (vedesi allegato C).

Inoltre i terrieri di Cino non hanno più notificato al Comune di Dubino il numero dei capi di bestiame portato al pascolo come era loro dovere fare ogni anno nel mese di aprile, né dal 1925/1926, hanno più provveduto a pagare al Comune di Dubino il canone da essi dovuto per il pascolo, pur pascolando ancora oggi nella zona con circa una ottantina di bovini e una quindicina di ovini, come risulta dalla dichiarazione resa a verbale (allegato D).

Premesso quanto innanzi, prima di proseguire nella ulteriore indagine del lodo Malacrida, si ritiene opportuno rifarsi ai

precedenti giudiziari

Con sentenza 13 agosto - 14 settembre 1949, il Commissario agli usi civici della Lombardia, nella controversia in questione così decideva:

1) dichiarava che il gruppo degli attuali proprietari delle 32 pertiche (ettari 2.14.40 sita in località Piazza di Dubino) proprietari facenti parte del Comune di Cino, costituisce una associazione agraria di fatto;

2) dichiarava che la promiscuità di usi tra la suddetta associazione ed il Comune di Dubino, dovesse essere sciolta in base all'art.8 della Legge 16.2.67 n. 1766;

3) dichiarava che la zona promiscua oggetto di scioglimento, figurava nel catasto del Comune di Dubino ai numeri 1588, 1944 e 2200 ed era complessivamente estesa ettari 53.54.20;

4) scioglieva la suddetta promiscuità, attribuendo in piena proprietà al Comune di Dubino, terre della estensione complessiva di ettari 33.76.24 del valore di L. 33.000 (mappale n. 2200 n. 1588/B n. 1944) ed attribuiva in piena proprietà, alla sopraddetta associazione di proprietari di Cino, terre della estensione di ettari 19.67.96 del valore di L. 22.000 (mappale n. 1588).

La predetta ripartizione avveniva sulla base di una relazione tecnica del geometra Giulio Peduzzi, il quale invitato a fornire chiarimenti sui criteri da lui adottati, comunicava che in seguito ad informazioni assunte a Cino, a Dubino e alla Prefettura di Sondrio, aveva

acquisito i seguenti dati:

a) abitanti di Dubino n. 1545;

b) i terrieri di "Piazza" appartenenti al Comune di Cino, sono rappresentati da 76 ditte in catasto;

c) numero degli animali mandati al pascolo; pochissimi negli ultimi venti anni da quelli di Dubino (3 o 4 a luggi intervalli) 115 invece i capi mandati al pascolo dai terrieri di Cino;

d) quanto ai bisogni, i terrieri di Cino esercitano industria casearia ed hanno bisogno di terre vicine per il pascolo dei loro animali, vivono la vita della montagna ed hanno maggior bisogno del bosco e del pascolo. Dubino invece si é esteso al piano dove la coltura intensiva é più redditizia e per il suo bestiame provvede altrimenti all'alpeggio; mentre quanto ai boschi, più che sfruttarli direttamente con l'uso civico di legnatico, li sfrutta patrimonialmente con i tagli.

Avverso la predetta sentenza commissariale, il Comune di Dubino proponeva appello e la Corte di Appello riteneva l'inapplicabilità al caso in controversia dell'art. 8 della legge del 1927 n. 1766 e l'applicabilità invece in via analogica dell'art. 22 del regolamento 26.2.1928 n. 332, con la conseguenza che

per procedere allo scioglimento della promiscuità, bisognava applicare il solo criterio della divisione in base al valore dei rispettivi diritti, spettanti da una parte alla popolazione di Dubino e dall'altra ai terrieri di Cino.

La Corte stabiliva ancora che nel calcolare il valore dei diritti dei terrieri di Cino, si doveva aver riguardo esclusivamente ai diritti riconosciuti a favore di essi dal lodo Malacrida, come ivi precisato per natura e per estensione, senza perciò tener conto delle estensioni che successivamente dei diritti medesimi avessero fatto quelli di Cino, abusivamente e in palese violazione di quanto stabilito nel lodo arbiyrale 1612 e in pregiudizio dei diritti in esso riconosciuti a favore della popolazione del Comune di Dubino. La Corte ribadiva poi che bisognava avere esclusivamente riguardo al numero dei massari di Cino, residenti in località "Piazza" nel 1612 e al numero degli animali che presumibilmente questi massari potevano normalmente possedere.

Così anche il legnatico doveva essere valutato nei limiti in cui era stato riconosciuto dal ripetuto lodo Malacrida, senza aggravare la condizione del Comune di Dubino.

La Corte di Appello infine escludeva che i terrieri di Cino proprietari delle 32 pertiche costituissero una associazione.

Riassunta la causa avanti al Commissario, i terrieri di Cino si costituivano come proprietari o comproprietari della zona, personalmente o a mezzo di procuratori speciali.

Con sentenza commissariale del 31.12.1956, veniva dichiarata sciolta la promiscuità dei diritti esistenti in base al rogito Malacrida del 12.6.1612 e venivano assegnati ai terrieri di Cino, ettari 11.61.00 di terreno, per il valore di 252.520.

A tal riguardo il Commissario rilevava che lo stesso Comune di Dubino, nella citazione del 30.10.909 precisava quali fossero i diritti dei terrieri di Cino.

Circa il numero dei massari di cui parla il rogito Malacrida e che non poteva essere aumentato, lo stesso Comune di Dubino nel suo atto di opposizione in data 3.1.1938 li indicava in 13 unità, numero risultante anche da un documento del 1908ⁿ esibito dal Comune medesimo all'istruttore geometra Picchi; documento da cui risultava altresì in 58 il numero degli animali denunziati da detti massari e accettato dal Comune medesimo.

Sulla base di tali dati provenienti dallo stesso Comune (ex ore tuo te iudico) e cioè massari 13 e animali 58, il Commissario riteneva di poter sciogliere la promiscuità concernente ettari

45.83.72, per il valore complessivo di L. 1.752.520, attribuendo, a seguito di determinati conteggi e stime, ai proprietari di Cino, ettari 11.66.00 per il valore di L. 252.520, ed al Comune di Dubino la differenza consistente in ettari 34.22.72 per il valore di L. 1.500.000

Avverso tale decisione il Comune di Dubino propose appello lamentando che il Commissario non aveva limitato l'assegnazione agli aventi causa degli originari proprietari delle 32 pertiche e che nella valutazione del diritto dei terrieri di Cino, non aveva tenuto presente il preciso contenuto e l'estensione del diritto dei terrieri di Cino, come risultante del rogito Malcrida del 1612, né aveva considerato gli oneri gravanti sui terrieri di Cino nei confronti del Comune di Dubino?

La Corte di Appello con sentenza 20 ottobre 1961 riteneva:

a) che il diritto in questione doveva essere riconosciuto a tutti gli attuali proprietari della "Piazza", mentre altra cosa era la limitazione inerente al contenuto economico del diritto, dovendosi determinare la relativa consistenza, in relazione alla capacità di godimento di un numero di utenti non superiore al numero di massari esistenti sul luogo all'epoca del rogito Malcrida.

b) Che per quanto riguarda il calcolo del bestiame, riferibile a 13 massari, il numero di 58 era stato deter-

minato sulla base di un documento del 1908 preso in visione presso il Comune di Dubino ma non alligato alla relazione, per cui di tale documento e dei dati in esso contenuti, non era possibile apprezzare l'esatto valore e la rilevanza ai fini del decidere; inoltre il consulente non aveva dato ragione della esclusione degli ovini dal calcolo del bestiame pur risultando consentita dal rogito Malacrida la facoltà di pascolare con le capre, pagando per ogni capra ogni anno sei soldi imperiali;

c) Per quanto riguardava poi la traduzione degli elementi monetari (sei soldi imperiali per ogni bovino) in termini monetari attuali, era utile accertare il canone corrisposto dai terrieri di Cino e accettato dal Comune di Dubino al tempo in cui aveva avuto inizio la controversia;

d) Per quanto concerneva la valutazione del legnatico, occorreva approfondire i rilievi fatti dal Comune di Dubino (questo sosteneva che il valore del legname da fuoco occorrente ai 13 massari, era stato calcolato in misura eccessiva, trattandosi di materiale di scarto e non commerciabile; che del pari esagerato era il calcolo del legname da opera occorrente annualmente ai 13 massari, che il valore del legnatico doveva avere carattere accessorio e

secondario rispetto al pascolo);

e) Che per quanto riguardava i prezzi il consulente si era limitato a fare delle semplici affermazioni, onde occorreva controllare l'esattezza dei dati mediante appropriate indagini (consultazioni delle mercuriali, richiesta di informazione alla Camera di Commercio, ecc.)

Tutto ciò premesso la Corte di Appello rimetteva gli atti al Commissario per il compimento della ulteriore istruttoria e la conseguente pronuncia sul merito e sulle spese.

Interpretazione del lodo Malacrida

L'interpretazione del lodo Malacrida ai fini della decisione di questa complessa ed annosa vertenza, si presenta particolarmente difficile.

Evidentemente l'estensore dell'atto Malacrida dava implicitamente per ammesso una certa situazione di fatto che a lui era nota, ma che si astenne dal trasformare nel contenuto dell'atto stesso, in modo da non lasciare equivoci per il futuro.

In effetti se ciò avesse fatto, saremmo in possesso di tutti gli elementi per la valutazione dei diritti in contesa e non vi sarebbe la necessità ora di fare ricorso ad elementi estrinseci che devono portare alla ricostruzione storica del diritto sopraddetto.

Si fa riferimento soprattutto al numero dei massari a cui il diritto veniva riconosciuto e limitato e al numero degli animali (bovini e ovini) riferibile ai massari medesimi.

Orbene per quanto riguarda il numero dei massari, secondo il Comune di Dubino esso all'epoca del lodo Malacrida ammontava a 13 (vedi atto opposizione 3 gennaio-1938, richiamato nella sentenza della Corte di Appello del 13.7.51, nonché dichiarazione resa ai sottoscritti dal rappresentante del Comune di Dubino nel verbale 28 maggio 1968 allegato d).

Sulla base di tale numero di massari si è sviluppata la perizia Picchi. I terrieri di Cino non risulta che abbiano specificamente impugnato il numero suddetto, né sono insorti contro la perizia Picchi che poggia su quel presupposto.

D'altra parte i sottoscritti non hanno potuto acquisire in contrasto con quel numero di massari, alcun elemento valido. Hanno però rinvenuto presso il Comune di Dubino un documento (allegato E) contenente l'elenco delle famiglie di Cino che avevano pagato nel 1907 la tassa pascolo per la "Piazza". Da tale documento risulta che nel 1907 le famiglie di Cino erano 14; da altro documenti (allegato A) proveniente dai terrieri di Cino e cioè dall'atto di

citazione del 13 aprile 1880, risulta che i possessori a quell'epoca erano 17, specificamente precisati con le rispettive generalità. Da altro documento ancora (allegato F.) prospetto inviato dal Comune di Dubino al Sindaco di Cino nel 1950 documento allegato agli atti dell'avv. Lusardi) risulta che i terrieri di Cino all'epoca predetta erano 21. Senonché vi è un limite rigoroso alla interpretazione del lodo Malacrida che è posto dalla sentenza della Corte di Appello del 20 ottobre 1961, sentenza ^{che} non è stata impugnata e che quindi è passata in giudicato. In essa si dice che bisogna tener conto del numero di utenti, esistenti sul luogo all'epoca del rogito Malacrida, essendo irrilevanti le successive estensioni del diritto. Nella stessa sentenza si dà anche per pacifico il numero di 13 massari ai tempi dell'atto Malacrida. Pertanto si ritiene che tale numero di 13 massari possa costituire un punto fermo circa gli effettivi titolari dei diritti e di conseguenza, la premessa di ogni ragionamento circa il convenuto economico del diritto stesso.

Elementi precisi in ordine alla consistenza del bestiame all'epoca del rogito Malacrida come abbiamo già accennato non sono desumibili nell'atto medesimo. Da essa si riceveva soltanto che i terrieri di Cino avevano animali bovini ed ovini, prevedendosi un diverso pagamento per gli uni e per gli altri. Si ricava altresì un altro elemento

importante cioè il divieto di accrescere il numero dei massari, per cui il numero degli animali doveva essere sempre rapportato al numero dei massari.

Su questo punto vi è una statuizione della Corte di Appello (sentenza 20 ottobre 1961 che è vincolante in ordine alla interpretazione dell'atto Malacrida, dal momento che la sentenza stessa, ripetesi, non è stata impugnata). Si dice testualmente in detta sentenza, che la consistenza del diritto " va determinata in relazione alla capacità di godimento di un numero di utenti non superiore al numero dei massari esistenti sul luogo all'epoca del rogito Malacrida".

Quindi questo concetto di capacità di godimento ci deve guidare per quanto concerne la valutazione economica del diritto.

Il perito Picchi poggia la sua relazione su un numero di 58 bovini rapportato a n.13 utenti. Tale numero di bovini è stato ritenuto esagerato dal Comune di Dubino che ha impugnato la sentenza

Commissariale che aveva accettato i risultati della perizia medesima. Tali risultati sono stati accettati anche dai terrieri di Cino, i quali non hanno impugnato la sentenza Commissariale, nonostante che il perito Picchi, non avesse tenuto conto

degli animali ovini in aggiunta ai bovini. Evidente quindi che il numero di 58 bovini, era tale da soddisfare pienamente le aspettative dei terrieri di Cino.

Sempre la Corte di Appello rileva che il geometra Picchi aveva precisato quel numero di 58 bovini, sulla base di un documento del 1908, preso in visione dal Comune di Dubino e non allegato alla relazione, per cui non era possibile valutare l'effettiva rilevanza di quel documento ai fini della decisione; inoltre la stessa Corte di Appello non si spiegava come, mentre tutti i 1500 abitanti di Cino disponevano complessivamente di 505 bovini, soltanto 13 massari possedevano 58 capi.

Infine l'esclusione degli ovini da parte del geometra Picchi era in contrasto con il rogito Malacrida, che prevedeva la facoltà di pascolo anche con le capre.

I sottoscritti hanno effettuato indagini presso il Comune di Dubino per acquisire il documento del 1908 di cui si fa cenno nella perizia Picchi, nonché nella citata sentenza della Corte di Appello.

Evidentemente gli estremi del documento sono stati riferiti inesattamente, perché presso il Comune è stato ritrovato soltanto un elenco delle famiglie di Cino in data 25 agosto 1907 (allegato E) da cui risulta che i terrieri erano a quell'epoca 14 e gli animali, senza distinzione di bovini ed ovini, ammontavano com-

plessivamente a 58 capi.

Nell'atto di citazione sopra menzionato del 13 aprile 1880 (allegato A) i terrieri di Cino (ivi indicati in n.17) asseriscono di essere possessori di 69 bovini. Nel prospetto del 1950, sopra indicato, (allegato F) inviato dal Comune di Dubino al sindaco di Cino, si precisa che in relazione a 21 utenti, il bestiame accertato era di complessivi 52 capi. Bisogna prendere atto però delle reiterate lamentele del Comune di Dubino, di una progressiva abusiva estensione del diritto in contesa, che avrebbe dovuto sempre rimanere nell'ambito della impostazione data dal rogito Malacrida.

Infatti dalla deliberazione (allegato B) del Consiglio comunale di Dubino in data 17 maggio 1880, si lamenta tra l'altro che i terrieri di Cino non erano nel loro diritto allorché pretendevano di esercitare il pascolo con 69 bovini; e con atto di citazione del 3 ottobre 1909 (allegato C) lo stesso Comune di Dubino sosteneva che il numero delle vacche e delle vacche non poteva superare quello che poteva essere mantenuto sulle 32 pertiche (pari ad ettari 2.14.40). Senonché anche a tal riguardo la Corte di Appello pone una direttiva e cioè si ripete, bisogna tener presente la capacità di godimento di un numero

di massari non superiore a quello esistente sul luogo all'epoca del rogito Malacrida.

A nostro avviso, tale capacità di godimento deve essere rapportata alla situazione generale propria di quell'epoca (atto Malacrida), sia perché parlare oggi della capacità di godimento di 13 massari, equivarrebbe a spostare i termini del problema, perché 13 massari potrebbe - ro oggi sviluppare una attività zootecnica di molto ampie dimensioni, sia perché il problema resta sempre quello di determinare l'effettivo originario contenuto economico del diritto sia pure rapportato ai valori monetari attuali.

Il problema in altri termini, resta quello di stabilire quale presumibilmente potesse essere il numero di animali (ovini e bovini) disponibile da parte dei 13 massari ammessi all'esercizio del diritto.

Il divieto di aumentare il numero dei massari portava implicito effetto di un divieto di accrescimento del bestiame, per cui sia l'uno che l'altro elemento (numero di utenti e numero di animali) vanno rapportati all'epoca del rogito Malacrida. La bontà di questo ragionamento è confermata dalla seguente considerazione:

Se il rogito Malacrida fosse stato più preciso e avesse indicato sia il numero degli utenti che il relativo numero di animali, il problema ora non si porrebbe,

cioé si porrebbe soltanto l'esigenza di valutare alla attualità quel diritto circoscritto entro quei limiti.

Siccome il rogito Malacrida non é preciso, noi dobbiamo pervenire attraverso molteplici elementi a stabilire i limiti originari del diritto.

Quando la Corte di Appello parla di capacità di godimento di un numero di utenti non superiore al numero di massari esistenti sul luogo all'epoca del rogito Malacrida, pone in effetti l'esigenza di un rapporto di proporzionalità tra numero di utenti e numero di animali, ma é tutto sempre con riferimento al tempo del rogito Malacrida. Ciò anche perché la stessa Corte di Appello con sentenza 13 luglio 1951, neppure impugnata e quindi pure passata in giudicato, osservò che non dovevasi tener conto di abusive ed arbitrarie estenzioni degli originali diritti effettuate da quei di Cino per mera speculazione commerciale, essendo stati i predetti diritti riconosciuti limitatamente ai bisogni dei massari di Cino che nel 1612 trovavansi nelle 32 pertiche della località " Piazza". Si aggiunge nella ripetuta sentenza, che come non poteva considerarsi nella valutazione dei ripetuti diritti la quantità superiore di persone di Cino, venute a risiedere nella località

" Piazza " successivamente al 1612, egualmente non potevasi tener conto della aumentata quantità di bovini e capre che nelle 32 pertiche della località "Piazza" han posto per speculazione quelli di Cino arbitrariamente, abusivamente e in violazione del ripetuto lodo arbitrale del 1612.

Di fronte a questa situazione giuridica, non solo non si può tener conto di successive estensioni dei diritti originari, ma addirittura queste estensioni devono essere ritenute del tutto illegittime.

A questo punto di quali elementi possiamo tener conto ai fini della determinazione del presumibile numero di animali esistenti nel 1612?

Sappiamo che contro la pretesa giudiziale dei 17 (e non 13) terrieri di Cino di effettuare il pascolo con 69 bovini (atto di citazione 13 aprile 1880 allegata A) insorse il Comune di Dubino con la deliberazione consiliare del 17 maggio 1880 (allegato B); sappiamo anche che con atto di citazione 3.10.1909 (allegato C) il Comune di Dubino lamentò ancora abusive estensioni del diritto da parte di quelli di Cino. Per quanto riguarda infine il documento del 25 agosto 1907 (allegato E) cui fa riferimento la Corte di Appello, esso consiste in un vero elenco dei terrieri di Cino (peraltro ivi indicati in 14 e non 13) con l'indicazione dei rela-

tivi animali(58 capi) ma da esso non si desume una accettazione da parte del Comune di Dubino, e se anche contenesse una accettazione, questa sarebbe in contrasto con il divieto(sancito nelle sentenza della Corte di Appello) di estendere i diritti originari. Si potrebbe dire che quell'elenco contenga una situazione conforme ai dati del 1612, ma anche su questo vi é grave dubbio dal momento che vengono indicati 14 e non 13 massari. Anzi si rileva che mentre la maggioranza dei massari ivi indicata risulta possessore di pochi capi di bestiame, da uno a 5, vi é un massaro(Bonetti) che risulta possessore di ben 14 capi, un altro(D'Antonio) che risulta con 9 capi, ed un terzo(Caporali) che risulta con 7 capi.

Evidente che già era in atto quella abusiva estensione dei diritti originari che furono poi oggetto della reazione del Comune di Dubino, reazione consacrata in una delibera consiliare, ed in un atto di citazione come abbiamo innanzi precisato. Orbene non é logicamente ammissibile che un massaro soltanto abbia 14 capi ed un altro nove, quando la media di animali posseduti degli altri, si aggira intorno ai 3 bovini, tanto più ciò é inammissibile ove si tenga presente la limitata estensione delle peryiche su cui poi questi

animali in definitiva dovevano permanere, onde é chiaro che per mera speculazione economica, come denunciato nelle sentenze della Corte di Appello, qualcuno dei massari aumentò il numero degli animali.

Dovendosi però pervenire sulla base di tutti i predetti elementi ad una determinazione del numero di animali esistenti sulla località "Piazza" all'epoca del rogito Malacrida, si deve concludere che la capacità media di ogni massaro, non poteva superare il possesso di 4 animali, 3 bovini ed un ovino; (il numero dei bovini é maggiore, perché nella zona come risulta anche indirettamente dai cennati documenti, vi é prevalenza di bovini). Tale capacità media é pure confermata dal richiamato atto di citazione 13 aprile 1880 (allegato A) nonché dal prospetto già citato del 10 giugno 1950 (allegato F) per quanto già si fossero verificate abusive estensioni del diritto originario.

La capacità media sopra stabilita non poteva essere superiore anche perché, come fatto rilevare dalla Corte di Appello nella sentenza del 13 aprile 1951 l'esercizio dei diritti di quei di Cino doveva armonizzarsi con gli usi civici della popolazione di Dubino sulle terre di demanio universale e sulle stesse 32 pertiche della località "Piazza".

Da tutto quanto appresso consegue che possiamo fidu -

ciosamente tener fermo, ai fini della nostra valutazione i seguenti presupposti:

- a) massari n. 13;
- b) bovini n.39
- c) ovini n.13

Tali presupposti restano validi anche di fronte alla perplessità manifestata dalla Corte di Appello che così testualmente si esprime:

" né può restare senza risposta l'obiezione del Comune di Dubino, che mentre tutta la popolazione di Cino costituita da 1520 abitanti, dispone complessivamente di 586 capi di bestiame bovino, la valutazione del diritto di pascolo esercitabile da soli 13 massari é stata ragguagliata al fabbisogno di 58 capi". Infatti tenuto conto che 13 massari con il loro nucleo familiare corrispondono all'incirca a 65 abitanti (5 persone a massaro) il possesso di 39 capi di bovini di fronte a 586 capi di cui disponevano tutti i 1500 abitanti di Cino non sembra sproporzionato, specie se si tiene conto che certamente non tutti gli abitanti di Cino possedevano animali.

Si aggiunga che il numero come sopra individuato di animali (39 bovini e 13 ovini) appare del tutto adeguato alle possibilità di sfruttamento della

complessiva superficie pascoliva in questione, tenuto conto della natura del terreno che é caratterizzata in parte da radure ed in maggior parte da pascolo boscheggioso e tenuto ancora conto, delle limitazioni allo esercizio del pascolo, per cui a quelli di Cino era riservata l'area delle 32 pertiche, per i mesi di giugno, luglio e agosto ed ugualmente per lo stesso periodo, erano riservati a quelli di Dubino "li prati fuori del suddetto perticamento".

D'altra parte come abbiamo già precisato, risulta dalla relazione tecnica Peduzzi che i bisogni di carattere pascolivo erano molto più sentiti da parte dei terrieri di Cino, dato che gli abitanti di Dubino si dedicavano maggiormente alla coltura intensiva.

Per la valutazione del diritto di legnatico, valgono naturalmente gli stessi concetti precisati per i diritti di pascolo, vale a dire che il diritto va accertato nel suo contenuto economico originario rapportato alla capacità di godimento di quel numero di massari (13) esistenti sul posto all'epoca dell'atto Malacrida. Al riguardo la Corte di Appello osserva che per la valutazione del legnatico devono essere prese in considerazione gli elementi forniti in appello dal Comune di Dubino e procedere al relativo esame critico.

I predetti rilievi sono i seguenti:

a) Il valore del legname da fuoco occorrente ai 13 massari é stato calcolato in misura eccessiva trattandosi di materiale di scarto;

b) Che in misura eccessiva é stato calcolato il legname da opera annualmente occorrente ai 13 massari.

Il rogito Malacrida, riconosce ai terrieri di Cino il diritto "di fare legna secca e mancando quella anche legna verse per bruciare per loro uso di quel luogo solamente ma che fuor di detto luogo non se ne possono portar via". Lo stesso rogito Malacrida riconosce ai medesimi terrieri di Cino "che per uso di fabbrica in detto luogo possono usare legna verde secondo il bisogno loro. "

Il geometra Picchi ha stabilito che il bisogno annuo di ciascun massaro di legna da ardere é di quintali 10 di legna. Più che sulla quantità i rilievi del Comune di Dubino riguardano la valutazione del legname da fuoco, che si dice esagerata. In effetti per quanto riguarda il quantitativo di legna da ardere fissato in quintali 10 annuà per ogni massaro e quindi complessivi quintali 130 esso può ritenersi pienamente giustificato, mentre altrettanto non può dirsi in merito al valore attribuito, tenuto conto dell'epoca a cui risale la perizia

si tratta di legna che già sta sul luogo che non deve essere trasportata, né deve essere tagliata, perché per lo più si tratta di ramaglie secche che si formano naturalmente sul terreno. Con ciò non si vuole dire che questa legna non ha alcun valore, bensì che il valore è minimo come riconoscono gli stessi terrieri di Cino, i quali interpellati in proposito (vedi verbale 28 maggio 1968 allegato D) hanno testualmente dichiarato: " Per quanto riguarda il legname da ardere per non non ha nessun valore". Tale affermazione beninteso non va presa alla lettera avendo inteso i terrieri di Cino porre in evidenza proprio i concetti innanzi esposti che ciò si tratta di legna che sta sul posto e può essere facilmente raccolta. Il valore di L. 40 al quintale può essere però oggi ritenuto valido, tenuto conto del prezzo al 1960 (vedi certificato Camera di Commercio allegato H) e dei relativi aumenti, per cui il complessivo valore indicato in L. 5.200.= dal geometra Picchi può ritenersi invariato all'attualità. Il discorso sul legname da opera è diverso perché investe non solo il valore ma anche la quantità. Il geometra Picchi ha stabilito un consumo complessivo annuo per 13 massari di metri cubi 1,300 di legname da opera. In effetti essendo le baite costruite in pietra, l'uso è limitatissimo in quanto può riguardare soltanto qualche

riparazione o sostituzione delle travi che reggono la copertura, come ammettono gli stessi terrieri di Cino, all'uopo interpellati (verbale 28 maggio 1968 allegato D) I terrieri di Cino d'altra parte hanno precisato nello stesso verbale che per ogni casolare occorrono ogni 5 anni 30 centimetri cubi di legna, pari a centimetri cubi 0,06 all'anno per ogni casolare. Attualmente le baite sono una trentina, ma evidentemente ci troviamo di fronte ad una di quelle abusive estensioni del diritto che sono state censurate dalla Corte di Appello.

In effetti occorre calcolare una baita per ogni massaro e quindi rapportare il bisogno di legname a 13 baite; conseguentemente il bisogno complessivo annuo risulta di metri cubi 0,78 (0,06 per 13). Pertanto per quanto concerne la quantità del legname da costruzione essa va stabilita in metri cubi 0,78 anziché metri cubi 1,300 come indicato dal geometra Picchi.

Per quanto riguarda il valore, da accertamenti espletati nella zona i prezzi vanno anche oltre L. 6.000 al metro cubo, ma tenuto conto che il legname sta sul posto ed è di agevole acquisizione, si può valutare a L. 3.500 al metro cubo; per cui il valore del legname da fabbrica ammonta complessivamente a L. 2.730 anziché a L. 3.250 indicate dal geometra Picchi. Ne consegue che il valore globale della legna da ardere e della legna da fabbricare

ascende a L. 7.930 all'anno, anziché L. 8.450 indicate dal geometra Picchi. Capitalizzando la somma di L. 7.930 al 100 per 5 si ottiene un capitale di L. 158.600 che corrisponde al diritto di legnatico spettante ai terrieri di Cino.

Si tratta ora di valutare il diritto di pascolo in rapporto al suo contenuto economico effettivo così come stabilito in precedenza.

Al riguardo la Corte di Appello nella sua sentenza del 13 luglio 1961 rileva che "ai fini della traduzione degli elementi monetari contemplati nel rigo Malacrida (5 imperiali per ogni capra e 15 imperiali per ogni bestia bovina) in termini monetari attuale, si giudica utile più che svolgere indagini di carattere generico, accertare quale sia stato il canone preteso dal Comune di Dubino e corrisposto senza opposizione dai terrieri di Cino al tempo in cui ha avuto inizio la presente controversia, potendo l'accordo in tal guisa raggiunto dalle parti essere assunto a base del calcolo di cui si discute". Purtroppo tale prezioso elemento mentre lo abbiamo con riferimento al 1925/1926 per quanto riguarda i bovini, non lo abbiamo invece per quanto riguarda gli ovini. Infatti i terrieri di Cino hanno dichiarato testualmente (vedi verbale 28 maggio 1968 allegato D)

degli ultimi pagamenti effettuati al Comune sono stati nel 1925/1926 e pagavano una lira per ogni bovino; però prima della guerra 1915/18 si pagava per ogni bovino cent.28; per le capre non abbiamo mai pagato". Però nell'atto di citazione del 1909(allegato C) del Comune di Dubino si indica la cifra di cent.30 per ogni bovino e di cent.31 per ogni capra. D'altra parte nel rogito Malacrida era fissata la somma di 16 imperiali per ogni bovino e per ogni ovino la somma di 6 imperiali. Da ciò consegue che il pagamento relativo agli ovini era ll'incirca nella misura di 1/3 di quello riguardante gli bovini. Pertanto si può concludere che nel 1925 il canone riguardante i bovini era di una lira per bovino e quello riguardante gli ovini di cent. 0,35. Si tratta ora di rapportare tali valori del 1925/1926 a quelli odierni.

Sa accertamenti espletati presso la Banca d'Italia non é stato possibile acquisire al riguardo elementi di valutazione precisi. Solo presso l'Istituto Centrale di Statistica i sottoscritti hanno potuto acquisire un prospetto ufficiale con riferimento al 1967 attualmente in vigore relativo ai coefficienti di rivalutazione (vedi allegato G). Da esso risulta che una lira del 1925 corrisponde a L. 83,0463 mentre una lira del 1926 corrisponde a L. 76,9870 del 1967, facendo una media del 1925 e 1926

(poiché i terrieri di Cino si sono riferiti ai due anni nello indicare il canone di L. 1 per ogni bovino) si hanno L. 80,016 ($83,0463$ più $76,9870 = 160,0333$ diviso $2 = 80,016$).

Pertanto il canone complessivo dei bovini rapportato ai valori attuali é di L. 2.080 (L. 80,016 x 39).

Invece il canone complessivo relativo agli ovini, rapportato ai valori attuali é di L. 364 (13 per cent. 35 = L. 4,55 - $4,55 \times 80,016 = L.364$).

Globalmente per gli ovini e i bovini si arriva ad un canone complessivo di L. 3.484~~7~~ annuo.

Capitalizzando al 100×5 la predetta somma si ottiene un valore capitale per il pascolo di L.69.680.

E' bene chiarire che si é tenuto presente il valore unitario di L. 1 a bovino nonostante che nell'atto Malacrida il canone fosse diverso a seconda delle zone in quanto evidentemente il pagamento indifferenziato di L. 1 a bovino sta a dimostrare che le stesse parti avevano unificato il canone, tenendo conto del pascolo delle due zone.

Tanto premesso é chiaro che dal valore capitale del pascolo e legnatico a favore dei terrieri di Cino va detratto il valore capitale del pascolo e bossheggio previsto nell'atto Malacrida a favore del Comune di Dubino. Si tratta in verità di diritti non facilmen-

te valutabili per la mancanza di idonei elementi di riferimento (non si dimentichi che secondo il geometra Peduzzi pochissimi erano gli animali mandati al pascolo da quelli di Dubino nella zona) Peraltro in linea teorica il diritto era esteso a tutta la popolazione di Dubino. Tali diritti poi dovevano essere esercitati in concorrenza con i terrieri di Cino e per 3 mesi all'anno (giugno luglio e agosto) le 32 pertiche erano riservate soltanto ai terrieri di Cino, mentre una analoga riserva a favore di quelli di Dubino era limitata ai soli "prati fuori del suddetto pertivamento". Comunque per l'esistenza dei predetti diritti del Comune di Dubino, dovendosi giungere allo scioglimento della promiscuità occorre tenerli presenti, detraendo una certa percentuale dal valore dei diritti dei terrieri di Cino come avanti determinati.

Tale percentuale tenuto conto da una parte della estensione delle terre oggetto dei rispettivi diritti di Cino e di Dubino e dall'altra del particolare vantaggio che vengono a conseguire quelli di Cino, con la liberazione delle loro 32 pertiche da un peso di una certa gravità, si ritiene possa commisurarsi ad un quinto del valore complessivo dei diritti dei terrieri di Cino, come sopra valutati.

Pertanto essendo tale valore globale per le considerazioni innanzi fatte di L. 228.280 e dovendosi de-
trarre un quinto, si ha che ai terrieri di Cino spetta un valore

capitale complessivo di L. 183.635.

A questo punto é bene precisare che la sentenza della Corte di Appello del 20 ottobre 1961 rileva tra l'altro " che non può prescindersi per l'esatta valutazione del diritto da liquidare a favore dei terrieri di Cino dall'esame di tutte le condizioni, limitazioni, modalità ed oneri cui fu dal rogito Malacrida subordinato l'esercizio del diritto stesso. Orbene, per quanto riguarda il diritto di legnatico esso é stato oggetto di una valutazione diretta cioè sulla base del presumibile calcolo di legname da fuoco e da opera annualmente occorrente a 13 massari e del valore della legna medesima.

Per quanto riguarda invece il valore del diritto di pascolo é stato adottato in mancanza di elementi certi, di valutazione diretta, un criterio di stima indiretto, già utilizzato dal geometra Picchi e non contestato dalle parti: vale a dire il criterio della capitalizzazione del canone che i terrieri di Cino corrispondevano al Comune di Dubino annualmente per ogni capo bovino e ovino.

Si potrebbe rilevare che il canone é in effetti un onere gravante sul diritto di pascolo per cui il predetto criterio non porterebbe alla determinazione precisa del valore del diritto. Ma in realtà tenuto

conto di tutte le varie limitazioni e condizioni fissate nel rogito Malacrida e che secondo la sentenza della Corte di Appello del 20 ottobre 1961 devono essere tenute presenti si ritiene che in effetti il valore del diritto di pascolo nel caso concreto non sia di gran lunga superiore alla predetta capitalizzazione del canone e precisamente non superi il doppio di tale capitalizzazione con la conseguenza che detraendosi del valore capitale l'onere si arriva nuovamente al ripetuto importo della capitalizzazione (valore lordo del diritto di pascolo L. 139.360 meno capitale del canone 69.680 è uguale a L. 69.680).

Prima di tramutare in estensione di terreno il valore dei diritti come avanti precisati, occorre chiarire il rilievo del comune di Dubino in relazione alla effettiva superficie soggetta alla promiscuità di pascolo e boscheggio. Il Comune di Dubino sostiene con una memoria presentata ai sottoscritti, che si devono escludere i mappali facenti parte del foglio 12 e precisamente i n.2,3,4,5 e 6 perché erroneamente furono inclusi dal perito Picchi.

Infatti secondo il Comune di Dubino il lodo Malacrida esclude la zona detta "La tensa" dai diritti di promiscuità di cui trattasi.

La richiesta della esclusione della predetta zona non può essere presa in considerazione, perché sulla effettiva

consistenza della zona non é stata fatta alcuna impugnativa dalle parti alla sentenza Commissariale 13/12/1966 che stabiliva in complessivi ettari 45.83.44 la zona in parola, zona che é stata precisata e individuata con gli estratti storici catastali esibiti in giudizio. D'altra parte sulla "Tensa" si discute soltanto il diritto di boscheggio, perché per quanto si riferisce al pascolo, le zone sono precisate nel lodo Malacrida.

Ma anche per quanto riguarda il boscheggio nel luogo della "Tensa" non si può escludere che secondo il lodo Malacrida ai terrieri di Cino non era consentito boscheggiare in detta zona, sembrando piuttosto che fosse possibile nei singoli casi a quelli di Dubino preventivamente avvertiti di indicare altri luoghi da sostituire la "Tensa" ove potesse essere egualmente soddisfatto il diritto di boscheggio. In tali sensi si ritiene debba essere interpretata quella parte del lodo Malacrida che tratta delle modalità del boscheggio. Comunque il diritto di boscheggio é stato valutato in base agli effettivi bisogni dei 13 massari esistenti all'epoca del lodo Malacrida sulla zona, per cui l'inclusione o l'esclusione della "Tensa" non assume rilevanza ai fini della presente questione".

Passando a tramutare in estensione il valore dei di -

ritti spettanti alle parti, bisogna subito dire che non é possibile prendere in considerazione il certificato della Camera di Commercio di Sondrio.

Secondo detto certificato il prezzo per pertica dei prati di media altezza nella zona di Dubino-Cino varia da L. 12.000 a L. 20.000.= (allegato I, il certificato é stato esibito dal Comune di Dubino e per comodità di lettura si trascrive). Gli indicati indici di stima non si possono accettare per i seguenti motivi:

1) il certificato si riferisce a zone di prati, mentre le zone in questione sono in gran parte sistemate a bosco;

2) esso poggia su informazioni di carattere aleatorio e non certe, come acquisti fatti nelle medesime condizioni e negli stessi luoghi;

3) anche nella stessa zona, possono verificarsi sensibili variazioni tra prati e prati dovute ad altitudine, giacenze, areazione, clima, ecc. indici questi che fanno oscillare sensibilmente i criteri di stima da applicare.

Il predetto certificato della Camera di Commercio non può quindi costituire indice di valutazione.

Da indagini espletate sul posto é risultato che nella zona non vi sono elementi concreti. Mancano infatti atti di acquisti o di vendite dai quali desumere l'indice

di stima. Non vi sono rendite certe ricavabili sia dal pascolo che dal boscheggio. Né vi sono infine tipi di conduzione (mezzadria, fitto, ecc.) ai quali riferirsi per poter ricavare l'effettivo valore della zona da stimare.

Siamo costretti così a valutare la zona applicando la stima a vista.

La zona in parola si trova ad una altezza superiore a mille metri. E' priva di carreggiabile e si accede attraverso un sentiero irto e poco praticabile.

Una parte della zona era coltivata a bosco ceduo.

Recentemente il bosco, in parte é stato reciso e in parte é stato distrutto da un incendio.

L'altra parte é sistemata a prato naturale, cioè l'erba cresce naturalmente senza l'intervento della mano dell'uomo. Detta zona é quella maggiormente sfruttata per il pascolo.

Condizioni intrinseche. Non può parlarsi di fertilità del terreno in quanto esso non viene né lavorato né concimato. Il terreno stesso non é poi suscettibile di coltivazione.

Condizioni estrinseche. La zona dista molto sia dal centro abitato di Dubino che da quello di Cino e come già detto non ha vie di accesso comode. La popolazione non é agiata, il territorio non é esteso e la proprietà

é molto frazionata.

Tenuto conto di quanto innanzi e principalmente che la zona é comunaa sfruttata per il pascolo, che a tal fine non vi sono spese di coltivazione, perché l'erba cresce naturalmente, si deve ritenere che il valore dél tipo di terreno in questione é di lire 30.000 = ad ettaro.

Sulla base di detta somma ai terrieri della "Piazza" si propone di assegnare una superficie di terreno per complessivi ettari 6.10.90 pari al valore dei diritti come avanti precisati.

La superficie risulta distinta sulla mappa allegata come segue:

Mappale 1 sub. B di ettari 6.10.90.

Coerenze- A nord con rimanente proprietà assegnata a Dubino, a levante col sentiero del Sass Coagent e il confine della "Piazza" a ponente con proprietà private.

Al Comune di Dubino la restante zona, distinta come segue:

Particella sub 1 sub. a	Ha 24.03.00
particella n. 2	" 1.07.50
particella n. 3	" 0.03.40
particella n. 4	" 8.19.90
particella n. 5	" 1.54.60

particella n. 6	HA 0.77.90
particella n. 7	" 3.26.80
particella n.161	" 0.00.24
FR	" <u>0.00.28</u>
Totale	Ha 39.52.54

Capitoli : Il sentiero del Sass Coagent resta soggetto per una larghezza di metri 2 al masso del bestiame grosso e minuto per consentire agli animali di abbeverarsi alla fontana esistente sul luogo. Come pure tutte le servitù di carico e scarico resteranno come prima.

Roma, 13 luglio 1968

f.to avv. Giovanni Marrapese

f.to geom. Pasquale Lombardi